

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

Consulente del Lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Marzo 2014



Lavoro

In vigore il nuovo decreto sul lavoro

Contratti a termine senza causale a 36 mesi ma nei limiti del 20% di organico, apprendistato più flessibile, novità su DURC, contratti di solidarietà e servizi per il lavoro: il DL 34/2014 in Gazzetta Ufficiale.

Contratti a termine

L'Articolo 1 modifica le norme sul contratto a tempo determinato previste dal decreto legislativo 368/2001. Torna ai livelli pre-riforma Fornero (36 mesi e non più 12) il limite per i contratti a termine senza causale. Significa che l'azienda può stipularli, per una durata massima di tre anni, senza dover specificare quali sono le motivazioni industriali che fanno preferire il tempo determinato all'indeterminato. Attenzione però: nella stessa impresa non è possibile applicare contratti a termine a più del 20% della forza lavoro, ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, per le quali non c'è questo limite. L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto (in genere, lettera di assunzione). Nell'arco dei 36 mesi, sono possibili fino a otto proroghe, a condizione che si riferiscano alle stesse mansioni. Il contratto a termine fino a 36 mesi senza causale è applicabile anche alla somministrazione.

Apprendistato

Il comma 19, articolo 1, legge 92/2012 è abrogato: non c'è più un tetto all'assunzione di apprendisti fissato dalla riforma Fornero (per cui non era possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato senza aver regolarizzato almeno il 30% di quelli precedentemente assunti). Abrogato anche l'obbligo di formazione per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere (erano 120 ore di formazione, che diventano facoltative). Non è più necessario definire un percorso formativo in forma scritta. La retribuzione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fa riferimento alle ore effettivamente prestate e a quelle di formazione, pari al 35% del monte ore di complessivo.

DURC

Il Documento unico di regolarità contributiva viene smaterializzato: la verifica della regolarità contributiva può essere effettuata, da chiunque ne abbia interesse, direttamente online. L'esito dell'interrogazione ha validità 120 giorni, la stessa del DURC, che viene così sostituito a tutti gli effetti. Servirà un decreto attuativo da emanarsi in 60 giorni, ispirato ai seguenti criteri: la verifica riguarda i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui viene effettuata (quindi c'è più tempo di prima), a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive; può riguardare anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto; avviene con un'unica interrogazione telematica negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; vengono stabilite le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale o in materia di condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità.

Il provvedimento passa è iscritto nei prossimi lavori parlamentari per la conversione in legge.



Convalida delle dimissioni dei lavoratori: si cambia

La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge di contrasto alle dimissioni in bianco. Secondo l'Istat, il fenomeno riguarda oltre 2 milioni di lavoratori. Una forma di precariato estrema, che espone chi lavora anche a forme di ricatto. La norma era già stata introdotta nel 2007 dal Governo Prodi, approvata pressoché all'unanimità, ma il successivo Governo Berlusconi la abrogò. La legge è stata poi reintrodotta dal ministro Fornero, ma in una formulazione che si è dimostrata inefficace perché farraginoso: ha generato un contenzioso inutile e costoso sia per le imprese sia per i lavoratori. Da qui l'opportunità di una riforma. Il provvedimento approvato si pone l'obiettivo di prevenire a monte l'uso della firma in bianco con un approccio preventivo anziché repressivo. Il testo approvato prevede la semplificazione delle procedure a carico dei lavoratori e delle imprese e non produrrà alcun onere per lo Stato; la lettera di dimissioni volontarie dovrà essere sottoscritta a pena di nullità, dal lavoratore (indipendentemente dal tipo di contratto) su appositi moduli contenenti un numero progressivo e una data certa, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. Il provvedimento passa ora al Senato per la definitiva approvazione.



Maggiorate le sanzioni amministrative per il lavoro irregolare

Con la Circolare n.5 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito i necessari chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste dal Destinazione Italia per contrastare il lavoro sommerso e irregolare (maxisanzione, sospensione attività e sanzioni per le violazioni in materia di orario di lavoro e riposi obbligatori): le nuove misure, sono entrate inizialmente in vigore il 24 dicembre con il DL 145/2013, ma la legge di conversione 9/2014 ha introdotto ulteriori modifiche, operative dal 22 febbraio: questo implica un differente calcolo delle sanzioni in base alla data della violazione.

Contributi e previdenza

La sospensione delle attività d'impresa può scattare anche se nei contratti dei lavoratori risultano irregolarità in termini di documentazione obbligatoria. Per ottenerne la revoca, è necessario l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; a questo punto serve il pagamento della sanzione da 1.950 (lavoro irregolare) a 3.250 (gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza). Per le richieste di revoca effettuate dopo il 24 dicembre scorso è scattata la maggiorazione del 30% in ogni caso, indipendentemente dalla data di sospensione (quindi, anche precedenti). Considerate le due diverse date di entrata in vigore dei provvedimenti, però, in alcuni casi ci sono delle differenze. Dunque, le sanzioni si applicano secondo il seguente schema:



Maxisanzione "ordinaria"							
	Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Maggiorazione giornaliera	Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004	Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981	Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004	Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso	1.500	12.000	150	1.500	3.000	37,50	50
violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso	1.950	15.600	195	1.950	3.900	48,75	65
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014	1.950	15.600	195	non applicabile	3.900	non applicabile	65

Maxisanzione "affievolita"							
<i>("nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo")</i>							
	Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Maggiorazione giornaliera	Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004	Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981	Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004	Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso	1.000	8.000	30	1.000	2.000	7,5	10
violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso	1.300	10.400	39	1.300	2.600	9,75	13
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014	1.300	10.400	39	non applicabile	2.600	non applicabile	13

Contratto di lavoro

Rincarica del 30% anche la maxi-sanzione di contrasto al sommerso (art. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con modif. dalla L. 23 aprile 2002, n. 73), ma non solo: con la nuova legge le sanzioni salgono da 1.950 a 15.600 euro + 195 di maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo, attenuate a 1.300 – 10.400 euro + 39 al giorno per irregolarità parziali. La sanzione è composta da una quota fissa (in base al numero di lavoratori irregolarmente occupati) più un moltiplicatore di maggiorazione, che varia in base alle circostanze e alla gravità della condotta.

Nei due casi di illecito pieno o parziale, il calcolo della multa sarà (doppio del minimo edittale per la base fissa e un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore):

3.900 euro per lavoratore + 65 euro di maggiorazione

2.600 euro per lavoratore + 13 euro di maggiorazione

Inoltre, la nuova maxi-sanzione non può formare oggetto di diffida amministrativa, per cui il datore di lavoro non avrà diritto a una sanzione ridottissima (pari al minimo per la misura fissa e a un quarto per la maggiorazione giornaliera) a fronte di una immediata regolarizzazione.

Orari e turni

In base alla legge di conversione, risultano duplicate - e non più decuplicate come previsto dal DL - le sanzioni amministrative previste dai co. 3 e 4, art. 18-bis, DLgs 66/2003. In particolare, il legislatore si riferisce a quelle per illeciti riguardanti il superamento dei limiti per la prestazione lavorativa settimanale (art. 4, co. 2), mancato riposo giornaliero (art. 7, co. 1) e quello settimanale (art. 9, co. 1), e si applicheranno a partire da quelle riscontrate dal 24 dicembre 2013. La durata media dell'orario di lavoro si calcola su un periodo non superiore a 4 mesi; il riposo settimanale a 14 giorni e quello giornaliero ogni 24 ore. Tali periodi devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre



Cassa integrazione: +5,3% rispetto a febbraio 2013

Disoccupazione: +9,6% rispetto a gennaio 2013

Nel mese di febbraio 2014 sono state autorizzate 83,3 milioni di ore di cassa integrazione, tra interventi ordinari, straordinari e in deroga, con un aumento del +5,3% rispetto al mese di febbraio 2013 (79,1 milioni).

L'aumento è da imputare totalmente agli interventi di cassa integrazione straordinaria e in deroga: infatti, mentre le ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) sono diminuite del -27,4%, quelle per gli interventi di cassa integrazione straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD) sono aumentate rispettivamente del +16,9% e del +55,6%.

I dati destagionalizzati evidenziano nel mese di febbraio 2014, rispetto al precedente mese di gennaio, una variazione congiunturale pari a -0,4%. Dall'analisi delle singole tipologie di intervento, emerge che le ore di Cigo autorizzate a febbraio 2014, pari a 23,5 milioni, determinano una diminuzione tendenziale pari a -27,4% rispetto ai 32,4 milioni di ore autorizzate nel febbraio 2013: in particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -35,0% nel settore Industria e +6,0% nel settore Edilizia.

Il numero di ore di Cigs autorizzate a febbraio 2014 è stato di 38,9 milioni, con un incremento del 16,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando sono state autorizzate 33,2 milioni di ore. La variazione congiunturale del mese di febbraio 2014 rispetto a gennaio 2014, calcolata sui dati destagionalizzati, è pari al -5,6%.

Gli interventi in deroga, che risentono degli stanziamenti fissati a livello regionale, sono stati di 20,9 milioni di ore autorizzate nel mese di febbraio 2014, con un incremento del +55,6% rispetto a quelle autorizzate nel febbraio Istituto Nazionale Previdenza Sociale 2013 (13,4 milioni). Per la Cigd, la destagionalizzazione dei dati mostra una variazione congiunturale pari a +19,5% rispetto al precedente mese di gennaio 2014. Passando all'analisi dei dati relativi alla disoccupazione involontaria, si ricorda che dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove prestazioni ASpI e miniASpI. Pertanto, le domande che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 continuano ad essere classificate come disoccupazione ordinaria, mentre per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le domande sono classificate come ASpI e mini ASpI.

Per quanto riguarda i dati specifici, nel mese di gennaio 2014 sono state presentate 138.352 domande di ASpI, 49.588 domande di mini ASpI, 302 domande tra disoccupazione ordinaria e speciale edile e 16.412 domande di mobilità, per un totale di 204.654 domande, il 9,6% in più rispetto alle 186.811 domande presentate nel mese di gennaio 2013.



Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati

I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi - per rapporti a tempo indeterminato. A seguito di specifica istanza, l'incentivo è autorizzato dall'Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziare dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l'invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati. L'incentivo è applicabile ad alcune forme di "apprendistato".Le complessive modalità sono illustrate nella circolare n. 32/2014 disponibile sul sito dell'Inps



Permesso unico per soggiorno e lavoro - Pubblicato sulla G.U. il d.lgs. che recepisce la direttiva europea 2011/98/UE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2014 il d.lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE.

La direttiva europea 2011/98/UE, recepita con il decreto legislativo appena pubblicato, prevede l'introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti per i lavoratori stranieri che soggiornano regolarmente in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).

L'ordinamento italiano era già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, e conseguente il decreto legislativo approvato prevede solo alcune leggere modifiche al quadro normativo già in vigore.

Inserimento della dizione "permesso unico lavoro" su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa

Sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa verrà aggiunta la dicitura "perm. unico lavoro". Nonostante consentano, comunque lo svolgimento di attività lavorativa, questa dicitura non verrà aggiunta: nei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, nei permessi rilasciati per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.

Il decreto, attraverso l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 4 bis del D.lgs. n. 286/98, prevede, in ottemperanza all'art. 9 lettera d) della direttiva, che lo straniero titolare del permesso unico sia informato dei diritti conferitegli dal permesso. Tali informazioni dovranno essere fornite nell'ambito del processo di stipula dell'accordo di integrazione.

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto prevedono una rideterminazione dei termini previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno (che passano da 20 a 60 giorni) e del nulla osta al lavoro (che passano da 40 a 60 giorni) ed una diversa procedura sulle modalità previste per la trattazione delle domande.

L'art. 2 del d.lgs. n. 40/2014 prevede l'abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U. (art. 13, comma 2 bis e art. 36-bis) che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (non viene abrogata però la norma legislativa che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso, cioè l'art. 5-bis T.U.).

La norma sulla necessità del contratto di soggiorno in fase di rinnovo era stata già di fatto superata dall'art. 17 del D.L. 9.2.2012 n. 5 ("Decreto Semplificazioni" convertito in L. 4.4.2012, n. 35) in base al quale nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro gli impegni relativi all'alloggio ed alle spese di rimpatrio sono assunti attraverso la compilazione degli appositi riquadri del modello Unificato-Lav di comunicazione obbligatoria di assunzione o, per lavoro domestico, nella comunicazione all'INPS. Tali comunicazioni erano quindi già idonee a sostituire la stipula del contratto di soggiorno, come chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro n. 8827 del 5.12.2011.

Viene infine espressamente prevista l'abrogazione della norma dell' articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese del settore autoferrotranviario e che era stata estesa anche al settore del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n.1054. Anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno quindi partecipare alle selezioni per l'assunzione di personale nel settore del trasporto pubblico locale





Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La riduzione dei premi Inail è del 14,7%

Provvedimento Inail in esecuzione alla legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013): La misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è pari al 14,17 %. La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell'Istituto, come individuati al punto 1 della presente determina.

La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull'importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all'anno di riferimento.



Fisco

Approvata la delega fiscale: riforma del catasto e fisco amico tra le novità

L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Ddl delega fiscale, di iniziativa parlamentare, con 309 sì e nessun voto contrario.. La delega fiscale, approvata dopo otto mesi di lavoro, autorizza in pratica il governo a riscrivere il sistema fiscale per renderlo "più equo, trasparente e orientato alla crescita" e senza nuovi oneri per lo Stato.

Ora il Governo avrà un anno di tempo per cambiare il volto al fisco italiano, a partire dalla riforma del catasto degli immobili. Viene riformulata la previsione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici. Poi scontrini detraibili per battere l'evasione e l'ampliamento della possibilità di rateizzare i debiti tributari.

Riforma del catasto

La pietra angolare della Delega fiscale è costituita dall'attesa riforma del catasto degli immobili, con l'obiettivo di correggere molte iniquità dell'attuale sistema delle rendite catastali, accentuate a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale sperimentale (Imu). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, e la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza al posto del numero dei vani. La riforma dovrà avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'Isee.

Lotta all'evasione e scontrini detraibili

Altro obiettivo dichiarato, la lotta all'evasione, all'elusione e all'erosione fiscale. Per favorire l'emersione di base imponibile, la delega dispone l'emanazione di disposizioni per dare attuazione al cosiddetto contrasto di interessi fiscali fra contribuenti, ovvero la contrapposizione dell'interesse del venditore con quello del compratore, che comporta l'ampliamento della detraibilità degli scontrini fiscali per combattere l'evasione. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale (al netto di quelle necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale saranno destinate esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138/2011. Al Fondo saranno interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. L'articolo 5 della delega impegna poi il Governo ad attuare la revisione delle attuali disposizioni antielusive con l'obiettivo di disciplinare il principio generale di divieto del cosiddetto abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. La riforma salvaguarda comunque la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. Per questo, si potrà parlare di abuso del diritto nei casi in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. L'onere di dimostrare il disegno abusivo in campo fiscale è posto a carico



dell'amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di evidenziare valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali strumenti.

Gioco d'azzardo

La legge della delega fiscale va anche nella direzione di contrastare il gioco d'azzardo e le «ludopatie», ovvero il gioco d'azzardo patologico. Viene riconosciuto il ruolo dei Comuni nell'autorizzazione delle sale da gioco, che dovranno essere aperte nel rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili e secondo una pianificazione improntata alla loro riduzione e concentrazione. E' prevista la salvaguardia dei regolamenti comunali restrittivi già vigenti. Viene introdotto un meccanismo di autoesclusione dal gioco e il pubblico riconoscimento per le iniziative «noslot», e incrementata la lotta alla criminalità organizzata.

Fisco più amico

Tra le novità della delega fiscale, anche l'ampliamento dell'istituto del tutoraggio dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'adempimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte. Prevista anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati delle dichiarazioni fiscali. Il sistema del tutoraggio sarà accompagnato dall'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano. Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali poi, la delega introduce anche norme per favorire un migliore rapporto tra Fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. Tale sforzo darà diritto a meno adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, e a forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

Tutela del contribuente

A tutela del contribuente, la delega fiscale prevede la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche per ridurre il contenzioso tributario, e il miglioramento della giurisdizione tributaria con una serie di interventi sulla distribuzione territoriale delle commissioni tributarie e l'ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. Previsto anche l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni, la semplificazione dell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie.

Revisioni tasse "minori" ed Iva

La riforma affida al Governo un gran numero di compiti, tra cui la revisione delle cosiddette imposte minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, privilegiando in particolare la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote e l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari. La delega contiene anche i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire per la semplificazione dei sistemi speciali Iva nonché l'attuazione del regime del gruppo Iva.





Con la mediazione più della metà dei contribuenti evita il ricorso al giudice - Liti minori chiuse con l'accordo nel 57 per cento dei casi

Le controversie fiscali di valore fino a 20mila euro si risolvono nella maggior parte dei casi con la mediazione, senza arrivare davanti al giudice. Su circa 125mila mediazioni attivate dal 2 aprile 2012 al 2 ottobre 2013 quasi 72mila si sono chiuse con un accordo, registrando un indice di definizione di circa il 57%. Un risultato significativo anche in termini di celerità dell'azione amministrativa, visto che il 97% circa delle richieste di mediazione si chiude in 90 giorni, che incide positivamente sull'intera gestione del contenzioso tributario riducendo il tasso di "litigiosità". Infatti, il numero dei ricorsi presentati in commissione tributaria è stimato in discesa di quasi 39 punti percentuali in due anni, passando dai 159.392 del 2011 a meno di 100mila del 2013. Continua a crescere, infine, la percentuale delle controversie vinte dall'Amministrazione finanziaria, che ha ragione in circa il 65% dei casi. Ancor più positivo è il trend registrato dall'indice di vittoria per valore, che è pari al 75%, contro il 70% nel 2012.

Giù del 25% i ricorsi sulle liti minori - La diminuzione considerevole del contenzioso si registra soprattutto sulle liti fino ai 20mila euro cioè quelle interessate dalla mediazione. Nei primi nove mesi del 2013, infatti, le mini controversie scendono del 25% rispetto allo stesso periodo del 2012, passando da circa 59mila a 44.229. Si attesta intorno a 31mila il numero dei ricorsi di importo superiore ai 20mila euro, segnando una lieve variazione dello 0,5% tra il periodo di riferimento del 2013 e lo stesso periodo del 2012. Questo dato rimarca indirettamente proprio l'efficacia deflativa della mediazione.

Aumentano le conciliazioni col Fisco - Nel 2013 cresce anche il dato sulle conciliazioni: al 31 dicembre scorso, infatti, sono 4.720 le conciliazioni raggiunte tra Agenzia e contribuenti, contro le 2.857 del 2012. Salgono anche gli importi conciliati, pari a 401 milioni di euro circa nel 2013 rispetto ai 308 milioni del 2012.

Negli ultimi anni la morsa del Fisco ha aggravato la crisi

Analisi Confcommercio-CER sull'andamento della pressione fiscale dall'inizio della crisi ad oggi: tra il 2008 e il 2013 le famiglie italiane hanno subito, in media, un prelievo aggiuntivo annuo di 10 miliardi. Le manovre correttive, da parte loro, hanno determinato un aggravio di imposta per il sistema economico di oltre 56 miliardi.

Tra il 2008 e il 2013 il livello di imposizione fiscale sulle famiglie italiane è aumentato del 10% e ogni famiglia ha subito un aumento medio annuo dell'1,6% delle imposte, ovvero più del triplo di quanto sarebbe stato necessario per non peggiorare ulteriormente gli andamenti negativi del ciclo economico (lo 0,4% annuo). E' questo, probabilmente, il dato che maggiormente salta agli occhi esaminando l'analisi Confcommercio-CER sull'andamento della pressione fiscale in Italia dall'inizio della crisi ad oggi, presentata nell'ambito del quindicesimo Forum Confcommercio. Sempre parlando di famiglie, lo studio sottolinea che hanno subito, in media, un prelievo aggiuntivo annuo di 10 miliardi, ai quali se ne devono aggiungere altri 11 di perdita di potere di acquisto a causa dell'incremento dell'inflazione determinato dall'aumento delle imposte indirette. Tra il 2008 e il 2013, insomma, le risorse a loro disposizione si sono ridotte, complessivamente, di oltre 70 miliardi. Dallo studio emerge anche che le manovre correttive di finanza pubblica adottate nel periodo in esame hanno determinato un aggravio di imposta per il sistema economico italiano di oltre 56 miliardi: in pratica, più la nostra economia entrava in crisi, più si è fatto ricorso alla leva fiscale. Scendendo a livello locale, si può notare che il fisco ha usato al massimo livello la leva delle addizionali e ha tassato di più i territori



meno sviluppati: tra il 2008 e il 2012 il prelievo locale è aumentato del 5,6%, più di quanto avvenuto a livello centrale (+3,8%), mentre rispetto al 1990 il peso del fisco locale in percentuale del Pil si è più che triplicato, passando dal 2,1% al 7%. Si tratta di una tendenza che, in prospettiva, è destinata ad acuirsi visto che molti Comuni dovranno aumentare ulteriormente le tasse per trovare i 2,2 miliardi circa necessari a far tornare i conti nel passaggio dall'IMU alla TASI.



Rateazione più flessibile per le cartelle di pagamento Otto rate di tolleranza anche per i piani di pagamento pre "Decreto Fare"

Possono avvalersi della norma agevolativa che ha innalzato da due a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo anche i piani di rateazione in corso alla data del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore dal Decreto Fare (DI n.69/2013). La risoluzione n. 32/E dell'Agenzia precisa, infatti, che si applicano anche al mancato pagamento delle rate le regole introdotte dal decreto di attuazione del 6 novembre scorso in materia di durata del piano di rateazione, che hanno consentito, anche ai piani di pagamento in corso, l'ampliamento del numero di rate - da 72 a 120 - su richiesta del contribuente. Allo stesso modo, stabilisce il documento di prassi, il beneficio della rateazione si perde, anche per i piani di rateazione già attivati prima dell'entrata in vigore del Decreto Fare, solo in caso di mancato versamento di otto rate, anche non consecutive.

Con l'Iban accelerano i rimborsi per 70mila imprese - La richiesta del codice arriva con la Pec

Per accelerare l'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle società beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter accreditare le somme direttamente sul conto corrente bancario dell'azienda. I destinatari riceveranno la richiesta delle coordinate via Posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo della società presente nel registro delle imprese.

Il codice Iban si comunica tramite internet o di persona - Sono due le strade da seguire per trasmettere all'Agenzia il codice Iban del conto della società. E' possibile comunicare o aggiornare l'Iban utilizzando i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it, nell'area autenticata riservata agli utenti registrati. In alternativa, le società possono fornire o modificare l'Iban del conto corrente direttamente presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia, presentando il modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle Entrate.

I rimborsi con l'Iban mandano in pensione le lunghe attese - Fornire all'Agenzia l'Iban è il modo migliore per accelerare i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a destinazione, arriva sul proprio conto in maniera veloce e sicura, senza alcun aggravio economico per il contribuente. Un'opportunità offerta a tutti i cittadini, non solo alle società. Basta, infatti, compilare il modello dedicato disponibile sul sito internet dell'Agenzia.



Economia

Unioncamere: 1 impresa su 4 è donna 3.415 imprese in più nel 2013, quasi 11mila in 3 anni

Lo scorso anno, previste 104mila assunzioni "rosa" nelle imprese

Ogni quattro imprese esistenti nel nostro Paese, una ha una donna al comando. In diverse realtà provinciali, come Avellino e Benevento, o regionali, come il Molise, l'esercito delle donne che fa impresa raggiunge il 30% del totale. In alcuni settori, poi, come la sanità e i servizi alla persona, quasi una impresa su 2 è "rosa". Questa la fotografia dell'universo dell'imprenditoria femminile in Italia nel 2013, scattata dall'Osservatorio di Unioncamere. A fine dicembre scorso, 1.429.897 imprese a guida femminile, pari al 23,6% del totale del tessuto produttivo nazionale, hanno trovato comunque le risorse e le energie per crescere di 3.415 unità rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Meno del passato, certo, ma con il coraggio, l'ostinazione e la creatività che tante donne hanno saputo dimostrare nel tempo. E persino con più temperamento della media, visto che il loro incremento è percentualmente superiore a quello del totale delle imprese (+0,24% contro +0,20%). Una dinamica peraltro confermata anche dai dati del triennio: tra dicembre 2011 e dicembre 2013, infatti, le imprese in rosa segnano una variazione percentuale dello 0,75% (pari a +10.713 unità), a fronte di una media dell'intero tessuto imprenditoriale italiano che, nello stesso periodo, è avanzato dello 0,56%. Per quanto riguarda invece il lavoro dipendente, sulla base delle previsioni di assunzione riguardanti il 2013, raccolte dal *Sistema informativo Excelsior* di Unioncamere e Ministero del Lavoro, le imprese dell'industria e dei servizi avevano programmato di assumere almeno 104mila donne.

Cosa scelgono le donne e dove

Molise (29,7%), Abruzzo (27,8%) e Basilicata (27,7%) sono le regioni in cui l'incidenza della componente imprenditoriale femminile è maggiore. Tra le province, invece, spiccano Avellino e Benevento, con oltre il 32%, Frosinone e Isernia, che superano il 30%, Chieti, Campobasso e Grosseto con percentuali superiori al 29%.

Nel fare impresa le donne mostrano un'alta dose di concretezza, avendo scelto nel tempo ambiti che, per tradizione ma anche perché probabilmente si avvicinano di più alla sensibilità femminile, meglio si adattano all'universo "rosa": il commercio, l'agricoltura e il turismo, quindi, sono i settori in cui l'impresa femminile è più numerosa. Sono però le altre attività di servizi, e, al loro interno, in particolare, i servizi alla persona, e la sanità i comparti in cui la componente femminile ha un peso percentuale più consistente, arrivando a sfiorare il 50% nel primo caso, superano il 40% nel secondo. A seguire, le attività di alloggio e ristorazione e l'istruzione, nei quali una impresa su 3 è a guida femminile.

104mila donne al lavoro nelle imprese nel 2013

Quanto al lavoro dipendente, i programmi di assunzione provenienti dalle imprese dell'industria e dei servizi lo scorso anno hanno riguardato 104mila donne. Le previsioni monitorate dal *Sistema informativo Excelsior* di Unioncamere e Ministero del Lavoro, mostrano infatti che, delle circa 563.400 entrate non stagionali e stagionali programmate dal settore privato, quasi 104.400 erano riservate alle donne, oltre 162.400 agli uomini, mentre per quasi 300mila assunzioni (quasi il 53%) le imprese non hanno fornito preferenze di genere.

La componente femminile si concentra ancora principalmente in quattro settori di attività economica (tutti tra i servizi), che assorbono oltre il 70% della domanda complessiva di donne: servizi turistici, di alloggio e ristorazione, con quasi 29.000 assunzioni previste nel 2013 (il 28% del totale delle assunzioni in rosa); commercio (oltre 18.000 e 17%); servizi alle persone (quasi 17.000 e 16%); un ulteriore 10% delle donne programmate in assunzione nel 2013 era



previsto in entrata nel settore dei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone. L'industria nel suo complesso assorbe meno del 30% della componente femminile della domanda di lavoro da parte delle imprese, che si concentra prevalentemente nelle industrie alimentari, in quelle del sistema moda (circa 4.500 assunzioni, pari a oltre il 4% del totale delle assunzioni femminili in entrambi i casi), nelle industrie metalmeccaniche ed elettroniche (quasi 3.000 assunzioni e 3%) e nelle costruzioni (2.600 assunzioni e 3%).

Tra le professioni "più femminili" nel 2013 spiccano quelle appartenenti al gruppo delle figure qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (45.000 assunzioni "rosa" programmate, pari al 43% del totale assunzioni femminili). Basso invece il grado di assorbimento da parte di gruppi professionali quali gli artigiani e operai specializzati (5.600 assunzioni, pari al 5% del totale femminile; la corrispondente quota, nei maschi, raggiunge il 35%) e i conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (4.800 assunzioni, 4%; 19% nel caso degli uomini).



Aiutare le imprese europee a rimanere a galla

L'UE definisce un nuovo approccio per aiutare le aziende con problemi finanziari e dare agli imprenditori in erba una seconda possibilità.

Ogni anno nell'UE circa 200 000 imprese rischiano di fallire, togliendo il lavoro a 1,7 milioni di persone. Occorre fare di più per consentire alle imprese in difficoltà di ristrutturarsi in modo tempestivo e rimanere in attività.

Una riforma delle norme nazionali in materia d'insolvenza andrebbe a vantaggio di tutti gli interessati. Non si limiterebbe a tutelare le imprese redditizie e a salvaguardare i posti di lavoro, ma servirebbe anche a ridurre il rischio per gli investitori, migliorare le restituzioni ai creditori e incoraggiare gli investimenti transfrontalieri.

Per ottenere un sistema più coerente, l'UE raccomanda ai governi nazionali di mettere in atto misure che aiutino le imprese a ristrutturarsi tempestivamente, piuttosto che spingerle verso la liquidazione, come spesso avviene. Tra le misure proposte:

- ② aiutare le imprese a ristrutturarsi prima dell'avvio di un procedura d'insolvenza o di un'azione in giudizio
- ② dare alle imprese in difficoltà la possibilità di chiedere una sospensione temporanea fino a quattro mesi per adottare un piano di ristrutturazione, prima che i creditori possano avviare procedimenti esecutivi nei loro confronti
- ② consentire la liberazione dai debiti entro 3 anni dal fallimento.

La ristrutturazione precoce non è consentita in diversi paesi dell'UE e, laddove è ammessa, le procedure possono risultare inefficienti o costose, riducendo gli incentivi per le imprese a resistere.

Tali divergenze hanno un impatto sui tassi di recupero dei crediti transfrontalieri, sulle decisioni d'investimento all'estero e sulla ristrutturazione di gruppi aziendali.

Un approccio più coerente a livello dell'UE ridurrebbe il rischio di investire in un altro paese e migliorerebbe le restituzioni ai creditori in caso di fallimento. Uniformare la gestione dei debiti darebbe inoltre agli imprenditori la possibilità di avviare una nuova attività. Del resto l'esperienza dimostra che al secondo tentativo le possibilità di successo sono maggiori.

Prossime tappe

L'UE invita i governi nazionali ad attuare misure appropriate entro un anno. La Commissione valuterà i progressi compiuti e deciderà se siano necessarie ulteriori provvedimenti.



Un nuovo pacchetto di misure per modernizzare le attuali norme UE in materia d'insolvenza transfrontaliera è già stato approvato dal Parlamento europeo ed è attualmente all'esame dei ministri nazionali in seno al Consiglio dell'UE.

Dichiarazioni Irpef Anno di imposta 2012, le rilevazioni del Mef

Metà dei contribuenti italiani guadagna, in media, meno di 15.654 euro con il 5% dei più ricchi che detiene il 22,7% del reddito complessivo. Sono 41,4 milioni i contribuenti, i lavoratori dipendenti sono più ricchi degli imprenditori.

Dalle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi 2013 delle persone fisiche (Irpef) del Dipartimento delle Finanze relative all'anno d'imposta 2012 è emerso che gli italiani nel 2012 hanno guadagnato (anzi dichiarato) in media 19.750 euro (+0,5% rispetto all'anno precedente): una leggera crescita trainata dalle pensioni, mentre la metà dei contribuenti italiani non ha superato nel 2012 i 15.654 euro di reddito. E' inoltre aumentato il divario tra ricchi e poveri, con il 5% dei contribuenti più ricchi che detiene il 22,7 del reddito complessivo. L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2012 a più di 11 miliardi di euro (+0,46% rispetto al 2011). Il 50% dell'addizionale regionale totale proviene da quattro regioni: Lombardia (20%), Lazio (12%), Emilia Romagna (10%) e Campania (8%).

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi hanno avuto il reddito medio più elevato nel 2012, pari a 36.070 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori è pari a 17.470 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.280 euro, quello dei pensionati pari a 15.780 euro e, infine, il reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate è pari a 15.850 euro. Inoltre c'è da sottolineare che tra il 2008 (anno di inizio della crisi) ed il 2012 il reddito medio dei lavoratori dipendenti è sceso per tutte le categorie, ad eccezione dei pensionati (+4,6). Il calo è stato del 4,6% per i lavoratori dipendenti, del 14,3% per i lavoratori autonomi e dell'11% per gli imprenditori. Per quanto riguarda il 5% dei contribuenti con i redditi più alti detiene il 22,7% del reddito complessivo, ossia una quota maggiore a quella detenuta complessivamente dalla metà dei contribuenti con i redditi più bassi. Dal calcolo sono tuttavia escluse le Spa. Il 90% dei soggetti dichiara un reddito complessivo fino a 35.819 euro. L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (23.320 euro), seguita dal Lazio (22.100 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso con 14.170 euro; nel 2012 il reddito medio nelle regioni del centro cresce meno della media nazionale. Mentre più di 10 milioni di soggetti hanno un'imposta netta Irpef pari a zero, si tratta prevalentemente di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di contribuenti la cui imposta lorda si azzerava con le numerose detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento. L'imposta netta Irpef ha un valore medio di 4.880 euro ed è dichiarata da circa 31,2 milioni di soggetti (il 75% del totale dei contribuenti). Secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi 2013, gli italiani hanno inoltre case all'estero per 23 miliardi di euro. A possedere immobili in altri paesi risultano 113 mila soggetti. Sono invece 130 mila i soggetti che dichiarano attività finanziarie all'estero per 28 miliardi di euro. Dalle dichiarazioni Irpef 2012 risulta che i redditi da fabbricati soggetti a tassazione ordinaria, pari a 21,2 miliardi di euro, subiscono una contrazione del 40% per effetto della non imponibilità nel 2012 dei redditi degli immobili non locati (6,8 miliardi di euro) e del reddito da abitazione principale (8,7 miliardi di euro). I redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca), dichiarati da più di 765 mila soggetti, presentano un incremento del 38% (per l'aliquota al 21%) e del 44% (per l'aliquota al 19%).



Giurisprudenza

Recesso per giusta causa: il datore deve provare le assenze

In tema di licenziamento per giusta causa dovuto alle assenze ingiustificate del lavoratore, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, ha ribadito il principio generale che l'onere in capo al datore di lavoro è quello di provare le assenze del lavoratore, mentre in capo a questi permane la possibilità di dimostrare che tali assenze non derivino da cause addebitabili allo stesso. Entrando nel merito dell'onere in capo al datore di lavoro, però, i supremi giudici hanno rilevato che l'azienda non può provare le assenze solamente sulle base delle lettere di contestazione, ma è necessaria una prova oggettiva delle assenze del lavoratore: in mancanza di tale prova, affermano i giudici, il licenziamento deve ritenersi illegittimo in quanto privo di giusta causa e anche di giustificato motivo.

Responsabilità penale del datore per le attrezzature di lavoro inadeguate

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza della responsabilità penale del datore di lavoro che non mette a disposizione dei dipendenti attrezzature di lavoro adeguate, a nulla rilevando il fatto che le parti del macchinario con cui gli stessi entrano in contatto risultino inoffensive. Nello specifico, secondo la Sentenza n. 13987 del 25 marzo 2014, il datore, in applicazione delle norme antinfortunistiche, ha l'obbligo di eliminare le eventuali condizioni di rischio fornendo attrezzature sicure, senza distinzioni fra zone accessibili e zone inaccessibili agli operai, prevedendo eventuali condotte imprudenti da parte dei lavoratori.

Licenziamento disciplinare ed immediatezza della contestazione

Deve essere stata estremamente travagliata la decisione di licenziare il dipendente, ma nove mesi per muovere al dipendente le contestazioni disciplinari che poi hanno condotto al recesso, sono un po' troppi anche per la Corte di Cassazione ed anche per una azienda connotata da complessità organizzativa (sentenza 21 marzo 2014, n. 6715). La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da un dipendente di una banca, dichiarando illegittimo il licenziamento e disponendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della Banca al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali. Aveva osservato la Corte di merito, in sintesi, che la Banca, a seguito di una relazione ispettiva interna, era venuta in possesso di tutti gli elementi idonei per procedere alla contestazione degli addebiti. Aveva invece lasciato decorrere circa nove mesi per procedere alla contestazione disciplinare, adottando successivamente il provvedimento di recesso. Tutto ciò in violazione del principio di immediatezza. L'Istituto bancario ricorreva alla suprema Corte per la cassazione di tale pronuncia. Ad avviso dei giudici di cassazione, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale muove dall'esigenza di osservanza delle regole di buona fede e di correttezza dell'attuazione del rapporto. Pur dovendo tale principio essere inteso in senso relativo, il datore di lavoro deve portare a conoscenza del lavoratore i fatti emersi a suo carico non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli procrastinare le contestazioni fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza. La tempestività della contestazione va valutata anche in relazione alla specifica natura dell'illecito disciplinare, alla complessità dell'organizzazione



aziendale e alla eventuale necessità di espletamento di ulteriori indagini, non essendo sufficiente, ai fini della contestazione, una astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti. E', poi, principio consolidato di questa Corte che la valutazione relativa alla tempestività del licenziamento costituisce giudizio di merito, non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivato. Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che la banca a seguito delle indagini interne avviate dalla stessa, fosse ampiamente a conoscenza degli elementi che poi la indussero a contestare al dipendente, a notevole distanza di tempo, i fatti di appropriazione di somme di pertinenza di due clienti, fatti che poi vennero posti a fondamento del decreto di citazione a giudizio disposto nei confronti del dipendente e, successivamente, del licenziamento. Ha aggiunto che da tale decreto alcuna novità rilevante la Banca poteva trarre rispetto a quanto già appreso attraverso la "dettagliata, documentata ed articolata relazione ispettiva interna, onde doveva ritenersi tardiva ed in violazione del principio di immediatezza, la contestazione disciplinare effettuata dopo circa nove mesi da tale relazione. Quanto, infine, al richiamo alla complessità organizzativa e alle dimensioni della Banca, di cui il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto al fine di valutare la tempestività del licenziamento, per contestarne la fondatezza è sufficiente rilevare che il ritardo di nove mesi appare del tutto ingiustificato anche a voler tener conto della complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, specie quando, come nella specie, come accertato dal giudice di merito, non occorre ulteriori indagini al fine di valutare adeguatamente la gravità della condotta posta in essere dal dipendente. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Protesta di lavoratori a quote elevate: comprensibile ma....

Costa il legittimo licenziamento per giusta causa a quei lavoratori che per protestare contro il protrarsi della cassa integrazione, occupano aree aziendali con azioni che implicano pregiudizi all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti. Così si è pronunciata a Corte di Cassazione con sentenza 19 marzo 2014, n. 6328, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa di alcuni lavoratori che si erano barricati per protesta in una zona alta dello stabilimento aziendale. Con sentenza del Tribunale venivano accolte le domande di taluni lavoratori dirette all'accertamento della declaratoria di illegittimità dei licenziamenti disciplinari loro irrogati dalla società datrice presso cui lavoravano con qualifica di operai, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, con le conseguenze di cui all'art. 18 L. n. 300/70. Ritenne il primo giudice sproporzionata la sanzione rispetto al fatto addebitato (introduzione non autorizzata all'interno dello stabilimento, con permanenza sulla pedana di un carro ponte in nottata, nell'ambito di un'azione di protesta per il perdurare del collocamento in CIGS). Proponeva appello la società. La Corte d'appello, accoglieva il gravame., rigettando le originarie domande dei lavoratori. Resistevano i lavoratori con ricorso per Cassazione. Secondo la suprema Corte, è da evidenziare che circa l'episodio di protesta, non può parlarsi di provocazione in caso di legittima (in quanto convenuta in sede sindacale) collocazione in CIGS. Nella specie la Corte territoriale ha accertato che i ricorrenti, appresa la notizia del perdurare della loro collocazione in CIGS a zero ore, si erano introdotti nell'area aziendale superando la barriera di ingresso e, velocemente inerpicandosi sulla scala antincendio, raggiungevano il tetto dell'opificio; nonostante i ripetuti inviti, anche da parte delle forze dell'ordine nel frattempo sopravvenute, a tornare sui loro passi, i ricorrenti si erano introdotti nei locali dell'officina e, camminando su di una trave lunga circa duecento metri all'interno del reparto stampaggio, avevano raggiunto un carro ponte elettrificato sostando su di una pedana collocata ad un'altezza di 7-10 metri dal suolo, obbligando peraltro l'azienda a sospendere per tutta la notte una linea di produzione. La Corte di merito ha correttamente ritenuto tale comportamento, in generale, gravemente lesivo del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro subordinato, per la grave violazione dei più elementari obblighi scaturenti dal rapporto e dei diritti dell'imprenditore all'esercizio dell'attività produttiva, ed in particolare in contrasto con l'art. 25 lett. B) del c.c.n.l. che sanziona con il licenziamento senza preavviso il "lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a



termine di legge", ed in particolare (lett. e) per il compimento di "azioni che implicino pregiudizi all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti", evidenziando la riconducibilità dei fatti contestati alle predette ipotesi quanto all'ingresso in azienda invito domino; al pregiudizio all'incolumità propria e dei colleghi posti nel reparto stampaggio (come emerso dall'istruttoria), in parte sottostante alla posizione dei ricorrenti; alla violazione del diritto dell'imprenditore all'esercizio della sua attività produttiva (che risultò in parte sospesa per ragioni di sicurezza); ha quindi correttamente ritenuto che pur nell'ambito di una protesta il comportamento aveva assunto inammissibili contorni antiggiuridici, violando comunque, anche per la lunga durata dell'azione, irrimediabilmente il rapporto fiduciario, ritenendo pertanto legittimo il licenziamento anche sotto il profilo della proporzionalità. Ne è conseguito il rigetto dei ricorsi dei lavoratori.

Cartella di pagamento notificata a parente infermo: valida

La condizione di non palese incapacità del parente del destinatario che riceve l'atto, non è causa di nullità della notifica della cartella. Così si è espressa la Corte di Cassazione in sentenza 12 marzo 2014, n. 5669, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. L'ufficio finanziario ricorreva avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con la quale - in una controversia concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alle imposte IRPEF e contributo SSN dovute, e al recupero a tassazione di una plusvalenza derivante da una cessione d'azienda ed all'emissione di un avviso di accertamento, notificato e non impugnato - è stata riformata la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso del contribuente, volto ad ottenere, stante la mancata tempestiva conoscenza dell'atto impositivo, dal momento che la notifica era avvenuta a mani della moglie convivente, ma affetta da "grave forma di ipertensione", la quale aveva dimenticato di consegnarlo al destinatario, l'annullamento della cartella esattoriale e la remissione in termini al fine di usufruire del condono di cui alla legge 289/2002. In particolare, i giudici d'appello, preso atto delle risultanze di una consulenza tecnica espletata al fine di accertare la sussistenza o meno della capacità naturale del coniuge del contribuente, hanno sostenuto che la notifica dell'avviso di accertamento non era andata a buon fine, essendo avvenuta a mani di una persona in stato di incapacità naturale, "benché tale stato non fosse immediatamente percepito dal messo notificatore", e che fossero conseguentemente nulli l'avviso stesso e la successiva cartella. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamentava che i giudici tributari, pur in assenza di una "palese incapacità" del familiare convivente che aveva ricevuto materialmente copia dell'atto impositivo, hanno ritenuto comunque invalida la procedura di notifica. Ha premesso la suprema Corte che ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'imminuità di un minore di anni 14. Non è richiesto all'ufficiale giudiziario di compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità del consegnatario, essendo sufficiente un esame superficiale. (Cass. 352/1979: "Sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace, ai sensi dell'art 139 secondo comma c.p.v., non incide la circostanza che il destinatario dell'atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale"). Così la stessa Corte (Cass.23028/2006) ha evidenziato non essere causa di nullità della notificazione, ex art.139 c.p.c., la mancata indicazione della maggiore età e della condizione di non palese incapacità del consegnatario dell'atto, salva la prova, da parte del destinatario dell'atto, della sua minore età e dello stato di "palese incapacità", non essendo sufficiente a tal fine la prova della circostanze dello stato di mera incapacità naturale, temporanea. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso è stato accolto.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

